



REGOLAMENTO PER LA CONVALIDA DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMAS

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Italia

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. REQUISITI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE
3. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE
4. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ
5. REQUISITI RELATIVI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE
6. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONVALIDA
7. MODIFICHE AL SISTEMA DI GESTIONE E IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE
8. MODIFICHE DELLE REGOLE PER LA CONVALIDA
9. AUDIT STRAORDINARI
10. RECLAMI E RICORSI
11. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
12. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
11	Aggiornamento gestione reclami e ricorsi. Inserimento regole per la modifica unilaterale del contratto.	2025-11-19
10	Inserito riferimento Regolamento (UE) 2018/2026 e aggiornamento del sito internet Kiwa.	2019-04-04

Verifica:

Responsabile Compliance

Dott.ssa Alessandra Zazzera

Approvazione:

Direttore Compliance e Affari Legali

Ing. Maria Anzilotta

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce i diritti e doveri, nonché la metodologia operativa che regola i rapporti tra Kiwa Cermet Italia S.p.A. (nel seguito Kiwa Italia o Kiwa per brevità) e le Organizzazioni Clienti, nell'erogazione del servizio di Convalida della Dichiarazione Ambientale.

I requisiti espressi nel presente regolamento, fanno parte integrante del contratto stipulato con Kiwa Italia (offerta economica e *Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi* - nel seguito *Termini e Condizioni Generali* per brevità).

Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della valutazione di conformità richiesta.

È espressamente esclusa, dall'oggetto del presente contratto qualunque forma di consulenza al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente regolamento è disponibile anche sul sito Kiwa Italia (www.kiwa.it).

2. REQUISITI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE

Le prescrizioni riportate nei seguenti documenti sono da ritenersi tutte applicabili e vincolanti:

- UNI EN ISO 14001 Sistemi di Gestione Ambientale: Requisiti e guida per l'uso, nella revisione in vigore
- Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1505/2017 e dal Regolamento (UE) 2018/2026 sull'adesione volontaria delle Organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); di seguito anche indicato "Regolamento EMAS".
- Decisioni del Comitato Ecolabel Ecoaudit.

3. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE

Nella sua attività di valutazione della conformità, oltre quanto previsto nei Termini e Condizioni Generali, Kiwa Italia applica i seguenti principi:

- a) Assenza di discriminazione: l'accesso ai servizi di convalida è consentito a qualsiasi Organizzazione che ne faccia richiesta, in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni
- b) Imparzialità ed indipendenza: assicurate mediante regole e controlli formalizzati, tra cui:
 - Svolgimento delle attività assegnate a personale non avente alcun interesse nell'Organizzazione oggetto di valutazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da Kiwa Italia; su questo punto Kiwa Italia si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del Cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere l'imparzialità o indipendenza di giudizio;
 - Puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate in uso da parte di tutto il personale di Kiwa Italia e consultazione periodica con appropriate Parti Interessate;
 - Netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alla decisione di convalida;
 - Totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la convalida.
- c) Puntuale gestione dei reclami e ricorsi, così come definito nel § 10 del presente Regolamento;
- d) Riservatezza: Oltre quanto regolamentato nei *Termini e Condizioni Generali* Kiwa provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy.

- e) Accreditalenti: Kiwa Italia si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento, nonché a supportare il Cliente nella fase del passaggio ad altro Organismo accreditato; in tali casi Kiwa Italia non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Kiwa Italia, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

4. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ

La conformità legislativa in materia ambientale è un prerequisito per il rilascio della convalida della Dichiarazione Ambientale (D.A.) e per le convalide dei successivi aggiornamenti annuali della D.A.

Nel caso in cui un'Organizzazione non sia in possesso di una o più autorizzazioni richieste dalla legge in materia ambientale, Kiwa Italia dovrà emettere una non conformità maggiore la cui risoluzione costituirà una condizione necessaria per il rilascio della convalida della Dichiarazione Ambientale e delle convalide dei successivi aggiornamenti annuali.

La convalida effettuata da Kiwa Italia, tuttavia, riguarda solo la conformità ai requisiti delle norma/e di riferimento, pertanto non costituisce garanzia di rispetto dei requisiti cogenti, onere di specifica pertinenza dell'Organizzazione Cliente, che rimane unica responsabile, verso sé stessa e verso terzi, degli adempimenti legislativi connessi alle attività e dati oggetto di convalida.

A tale proposito, le attività di audit di Kiwa Italia non devono essere considerate come una forma di liberatoria nei confronti delle eventuali verifiche condotte dalle Autorità Competenti.

5. REQUISITI RELATIVI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE

5.1 Requisiti Generali

L'Organizzazione, prima di intraprendere l'iter di convalida con Kiwa Italia, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Disporre di un Sistema di Gestione che soddisfi i requisiti dello Standard di Riferimento;
- Applicare integralmente tale Sistema;
- Accettare le condizioni previste dal presente Regolamento;
- Garantire l'assistenza al Gruppo di Audit di Kiwa Italia durante tutte le attività di Audit;
- Autorizzare l'accesso ai locali, stabilimenti, alle aree e alle informazioni necessarie per svolgere l'Audit;
- Designare un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'Audit il ruolo di osservatori;
- Essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In assenza di disposizioni cogenti, l'Organizzazione si impegna a fornire a Kiwa Italia un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa Italia e i DPI necessari per lo svolgimento dell'incarico, informando il personale di Kiwa Italia sul loro corretto utilizzo. A tal proposito, l'Organizzazione cliente dovrà fornire al personale incaricato da Kiwa Italia la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Allorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a Kiwa Italia.
- Accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza di:
 - Valutatori dell'ente di accreditamento, che saranno notificati da Kiwa Italia con chiara illustrazione di ruoli. Tale presenza ha lo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa Italia siano conformi ai requisiti per l'accreditamento;
 - Valutatori Kiwa Italia in addestramento;
 - Valutatori Kiwa Italia in veste di osservatori, che hanno lo scopo di effettuare attività di monitoraggio in campo sulla correttezza delle valutazioni e del servizio reso ai Clienti.

Inoltre, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa Italia siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente di Accreditamento può richiedere l'effettuazione di una visita, detta Market Surveillance Visit, presso l'Organizzazione Cliente, direttamente attraverso l'uso di proprio personale.

Questa eventuale visita viene comunicata dall'Ente di Accreditamento a Kiwa Italia con 7 giorni lavorativi di preavviso. Ricevuta tale comunicazione Kiwa Italia informerà l'Organizzazione cliente.

Il piano della visita viene preparato dall'Ente di Accreditamento, che lo renderà disponibile a Kiwa Italia, successivamente Kiwa Italia lo invierà all'Organizzazione cliente.

Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benessere, la validità della convalida viene sospesa, fino a quando non viene concesso il benessere alla visita, per un periodo massimo di 3 mesi. Scaduti i 3 mesi, in assenza di benessere alla visita, la convalida viene revocata.

L'Organizzazione dovrà rendere disponibile all'Ente di Accreditamento la documentazione che Kiwa Italia ha preso a riferimento durante gli audit precedenti. La Market Surveillance Visit non sostituisce i normali audit di mantenimento previsti dal programma degli audit.

Una linea guida per le modalità di svolgimento della Market Surveillance Visit è rappresentata dal documento IAF ID 04 (scaricabile gratuitamente dal sito IAF: <http://www.iaf.nu>).

Altri metodi di controllo potranno essere adottati dall'Ente di accreditamento, per verificare l'operatività di K Kiwa Italia ad es. verifiche senza preavviso presso le sedi dei soggetti con dichiarazione convalidata, richiesta di notizie ad organizzazioni o società di consulenza, o altri metodi di controllo stabiliti dall'ente di accreditamento stesso.

5.2 Avvio dell'iter di convalida

Sulla base delle informazioni fornite dall'Organizzazione, Kiwa Italia, elabora un'Offerta.

La restituzione a Kiwa Italia dell'Offerta firmata da parte dell'Organizzazione, costituisce la richiesta formale per le attività di convalida, nonché l'accettazione delle condizioni contrattuali ed economiche (definite dall'Offerta), delle condizioni contenute nel presente Regolamento e nei *Termini e Condizioni Generali* (disponibili anche sul sito www.kiwa.it).

Al ricevimento dei suddetti documenti, Kiwa Italia esamina i dati forniti, verificando che:

- ♦ Siano stati chiaramente definiti, documentati e compresi da ambo le parti i requisiti per l'erogazione del servizio di convalida della DA;
- ♦ Vi sia capacità da parte di Kiwa Italia di svolgere le attività richieste;
- ♦ I dati e documenti richiesti siano stati forniti in modo completo;
- ♦ Non vi siano differenze rispetto ai dati forniti all'atto della richiesta di offerta.

Ad esito positivo del precedente esame, Kiwa Italia assegna al Cliente un numero di commessa. In caso di esito negativo è facoltà di Kiwa Italia richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima del formale avvio dell'iter o comunicare l'impossibilità a tale avvio, motivandone le ragioni al Cliente.

Dopo l'avvio dell'iter, nei casi in cui si accertino, nel corso dell'erogazione del servizio, delle variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal Cliente (e in base alle quali è stata emessa l'offerta e stipulato il contratto), Kiwa Italia si riserva il diritto di modificare di conseguenza le condizioni contrattuali, resta facoltà del Cliente non accettare le nuove condizioni, ma corrispondere a Kiwa Italia il corrispettivo per le attività fino a quel punto svolte.

Kiwa Italia comunica, con anticipo, all'Organizzazione i nominativi del Gruppo di Audit; qualora sussistano conflitti di interesse, l'Organizzazione può chiederne la sostituzione, entro 3 giorni lavorativi, formalizzando e motivando la richiesta.

Kiwa Italia comunicherà al Cliente tutte le successive eventuali modifiche ai documenti contrattuali, è responsabilità del Cliente avere sempre la versione aggiornata di tali documenti, scaricandoli dal sito internet www.kiwa.it.

5.3 Verifica preliminare

Su richiesta dell'Organizzazione, dopo l'attivazione del servizio, è possibile effettuare una verifica preliminare (verifica facoltativa), con l'obiettivo di valutare il grado di adeguatezza del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), rispetto alla norma di riferimento, per i prodotti/servizi per i quali è richiesta la convalida della Dichiarazione Ambientale. I risultati di tale verifica sono espressi solo in termini di non conformità, non comportano da parte

dell'Organizzazione la comunicazione a Kiwa Italia delle azioni correttive che intende intraprendere e non devono essere sottoposti ad analisi per il rilascio della convalida.

5.4 Requisiti Generali degli Audit

Ogni Audit comprende una riunione iniziale, in cui vengono condivisi: gli obiettivi, le modalità di esecuzione dell'attività, i criteri di classificazione delle non conformità con i trattamenti e le azioni correttive conseguenti e il vincolo di riservatezza a cui è subordinato il personale Kiwa Italia; e una riunione di chiusura, in cui si comunica l'esito dell'Audit e vengono forniti i chiarimenti in merito ai risultati formalizzati nel rapporto.

Nel caso in cui, in sede di Audit, vengano riscontrati scostamenti significativi tra la realtà aziendale e quanto comunicato dall'Organizzazione, il Gruppo di Audit comunica immediatamente questo scostamento a Kiwa Italia, al fine di decidere eventuali modifiche contrattuali con conseguenti aggiornamenti della durata degli Audit. Ogni rilievo riscontrato nel corso degli Audit¹ è classificato come segue:

Non conformità maggiore: mancato soddisfacimento di un requisito che influenza la capacità del Sistema di Gestione di conseguire i risultati attesi e quindi pregiudica l'efficacia del sistema di gestione. Essa può riguardare:

- Deviazione o assenza totale di conformità rispetto ad un requisito specificato, riscontrata sulla base di evidenze oggettive;
- Mancato adempimento di requisiti di legge ambientali applicabili all'Organizzazione.

Non conformità minore: mancato soddisfacimento di un requisito di norma, o parziale mancato rispetto di uno o più requisiti del Sistema di Gestione e/o del contratto stipulato con Kiwa Italia, che non influenza la capacità del Sistema di Gestione di conseguire i risultati attesi e quindi non rientrante nella casistica delle non conformità maggiori sopra descritte.

Più non conformità minori, inerenti uno stesso requisito della Norma, in funzione dei contenuti e del risultato generale dell'audit possono comportare l'emissione una NC maggiore.

Non conformità minori non risolte e/o non prese in carico dall'Organizzazione possono comportare l'emissione di NC maggiore.

Elemento di Miglioramento: situazione rilevata nel corso dell'Audit che può fornire spunti per un miglioramento del sistema di gestione.

Al termine di ogni Audit, il Gruppo di Audit si riunisce per la valutazione delle evidenze registrate, la loro classificazione e la stesura del rapporto. Nella riunione finale, il Gruppo di Audit presenta alla Direzione i risultati dell'Audit, descrivendo le eventuali Non Conformità riscontrate. Al termine della riunione, il Responsabile del Gruppo di Audit rilascia un Rapporto che descrive i risultati dell'Audit. Eventuali opinioni divergenti fra il Gruppo di Audit e l'Organizzazione, riguardo alle risultanze dell'audit, devono essere discusse e risolte dove possibile. Nel caso di eventuali opinioni divergenti non risolte l'Organizzazione può esporre eventuali riserve riguardanti i risultati dell'Audit.

5.5 Verifica di Convalida della Dichiarazione Ambientale

La verifica iniziale di convalida è condotta in due stadi: Stadio 1 e Stadio 2.

5.5.1 Verifica di Stadio 1

La Verifica di Stadio 1 viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di valutazione ed ha inizio con l'analisi della documentazione.

La documentazione da sottoporre ad analisi documentale è rappresentata dai documenti che descrivono i principali elementi del Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione: il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale (o documentazione equivalente), l'analisi ambientale e la D.A. Lo Stadio 1 ha, inoltre, lo scopo di:

- a) Valutare la localizzazione e le condizioni particolari del sito del cliente e intraprendere uno scambio d'informazioni con il personale del cliente al fine di stabilire il grado minimo di preparazione necessario per l'audit di Stadio 2;

¹ Eccetto per l'Audit di Stadio 1 in cui viene identificato ogni aspetto problematico che potrebbe essere classificato in termini di Non conformità nello Stadio 2.

- b) Riesaminare lo stato e la comprensione del cliente riguardo i requisiti della norma, con particolare riferimento alla identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del Sistema di Gestione;
- c) Raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del Sistema di Gestione, i processi e la(e) localizzazione(i) del cliente, compresi i relativi aspetti legali e regolamentati e la conformità ad essi;
- d) Riesaminare l'assegnazione di risorse per l'audit di Stadio 2 e concordare con il cliente i dettagli dell'audit di Stadio 2;
- e) Mettere a fuoco la pianificazione dell'audit di Stadio 2, acquisendo una sufficiente conoscenza del Sistema di Gestione e delle attività del sito del cliente, con riferimento ai possibili aspetti significativi;
- f) Valutare se gli audit interni e il riesame da parte della direzione siano stati pianificati e si stiano attuando secondo quanto pianificato e valutare che il livello di attuazione del Sistema di Gestione fornisca l'evidenza che il cliente è pronto per l'audit di Stadio 2.

Nel caso in cui la domanda di convalida della D.A. sia fatta da Organizzazioni con un certificato di conformità UNI EN ISO 14001 in corso di validità, rilasciato da OdC accreditato, prima della pianificazione delle verifiche per la convalida della D.A., saranno valutati in fase di esame documentale i seguenti aspetti:

- Verifica della estensione del sistema a tutte le aree/attività sotto la responsabilità dell'Organizzazione;
- Verifica dei requisiti di cui all'All. 2 B del Regolamento EMAS.

Tuttavia, in caso di Organizzazioni con un certificato di conformità UNI EN ISO 14001 in corso di validità, rilasciato da OdC accreditato, Kiwa Italia può valutare di non effettuare uno Stadio 1, ma passare direttamente alla effettuazione della Stadio 2.

Il cliente deve provvedere alla preparazione per Kiwa Italia di una copia ad aggiornamento controllato dei documenti analizzati e renderla disponibile su richiesta, per tutto il periodo di validità del contratto di valutazione con Kiwa Italia e durante le attività di valutazione.

Al termine dello Stadio 1, viene rilasciato all'Organizzazione cliente il rapporto che ne riassume l'esito.

Il Gruppo di Audit concorda, quindi, con l'Organizzazione i dettagli per lo Stadio 2, provvedendo anche alla pianificazione di quest'ultimo, compreso il Piano di Audit dettagliato.

A seguito dello svolgimento dello Stadio 1, nel caso di rilevazione di modifiche ai dati e attività aziendali, rispetto a quanto comunicato dal Cliente all'atto della predisposizione dell'Offerta, le modalità e durata di svolgimento dello Stadio 2 e dei successivi audit di sorveglianza, possono differire da quelle inizialmente proposte nell'Offerta.

Qualora entro 60 giorni di calendario dal termine dello Stadio 1, il Cliente non riceva alcuna comunicazione, o in caso di ricezione della notifica di Stadio 2 da parte di Kiwa Italia, il rapporto della verifica potrà considerarsi automaticamente confermato. Di contro, se a seguito di analisi interna, Kiwa Italia dovesse ritenere opportune modifiche ai contenuti del rapporto, ne darà formale comunicazione all'Organizzazione, fornendo spiegazioni per ogni variazione apportata e indicazioni in merito alle azioni successive.

In funzione dei risultati dello Stadio 1, Kiwa Italia può stabilire il rinvio o la cancellazione dello Stadio 2.

5.5.2 Verifica di Stadio 2

La verifica di Stadio 2 viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di valutazione. La verifica è estesa a tutti i requisiti applicabili di cui al precedente § 2 e a tutti i processi/prodotti/servizi e siti oggetto del contratto. Lo scopo dello Stadio 2 è di valutare l'attuazione nonché l'efficacia, del Sistema di Gestione.

Per lo svolgimento di tale verifica dovranno essere messi a disposizione del gruppo di audit tutti i documenti necessari per la valutazione dei dati e delle informazioni (es. registrazione dei consumi, certificati di analisi, ecc.).

Lo Stadio 2 è pianificato ad una distanza di tempo dallo Stadio 1 tale da consentire all'Organizzazione la risoluzione dei rilievi emersi in Stadio 1 e la corretta pianificazione dello Stadio 2 da parte di Kiwa Italia.

Il tempo massimo che può trascorrere tra lo Stadio 1 e lo Stadio 2, sarà stabilito da Kiwa Italia e deve essere tale da garantire che i risultati dello Stadio 1 si mantengano validi, pertanto il Sistema, l'Organizzazione, il contesto normativo e legislativo non devono subire variazioni significative nell'intervallo di tempo intercorrente tra i due stadi.

In casi eccezionali e adeguatamente motivati, valutati come tali da Kiwa Italia, si potranno organizzare i due stadi in momenti consecutivi, in tali casi qualora l'esito dello Stadio 1 fosse negativo, la verifica iniziale sarà ugualmente portata a termine, ma si renderà necessaria l'effettuazione di una nuova verifica di Stadio 2.

Nel caso in cui si verificassero cambiamenti significativi che avrebbero un impatto sul Sistema di Gestione, nel tempo che intercorre tra lo Stadio 1 e la data prevista per lo Stadio 2, Kiwa Italia può richiedere la ripetizione di tutto o parte dello Stadio 1.

All'inizio dello Stadio 2, viene valutata la risoluzione di eventuali rilievi notificati nello Stadio 1.

Al termine della verifica ispettiva, il Gruppo di Valutazione Kiwa Italia lascia una copia del Rapporto di Verifica Ispettiva che il cliente sottoscrive.

Detto rapporto, viene sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte di Kiwa Italia, per il successivo rilascio della convalida.

A fronte delle eventuali Non Conformità riscontrate in Stadio 2, l'Organizzazione deve inviare a Kiwa Italia, sulla apposita modulistica, la proposta relativa alle correzioni e azioni correttive stabilite (a fronte di analisi e formalizzazione delle cause che le hanno generate), con la tempistica di attuazione.

La pratica non potrà essere analizzata per la convalida, prima della ricezione delle proposte di risoluzione e azioni correttive delle non conformità. Inoltre, prima del rilascio della convalida, deve essere verificata la soluzione di tutte le non conformità maggiori secondo le modalità di valutazione stabilite da Kiwa Italia (verifica ispettiva presso il cliente e/o attraverso evidenze documentali). Tale valutazione deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dall'ultimo giorno di Stadio 2, in caso contrario si renderà necessario condurre un altro Stadio 2 prima di procedere con l'iter di convalida.

Non potranno in ogni caso essere convalidati dati e informazioni risalenti ad un periodo superiore a 6 mesi rispetto alla valutazione per la prima convalida o rispetto alla verifica per la risoluzione delle non conformità maggiori. Oltre tale termine massimo si renderà necessaria una nuova valutazione completa del SGA e dei dati contenuti nella D.A.

La verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle correzioni e azioni correttive riferite a non conformità minori viene effettuata da Kiwa Italia in occasione dell'Audit di sorveglianza periodico successivo.

Come evidenza della D.A. convalidata, Kiwa Italia emette il documento "Dichiarazione sulle attività di Verifica e Convalida" in conformità all'Allegato VII del Regolamento EMAS.

Il periodo di validità della Dichiarazione sulle attività di Verifica e Convalida è di tre anni dalla data di rilascio o ultima convalida.

La data di rilascio di prima convalida non può essere precedente alla data della decisione di convalida.

Eventuali richieste di deroga alla frequenza delle attività di Convalida e verifica di sorveglianza e aggiornamento di cui al successivo § 5.6, saranno gestite da Kiwa Italia in conformità al Regolamento EMAS di cui al precedente § 2 e alle prescrizioni emanate dall'Organismo Nazionale Competente (Comitato Ecoaudit - Ecolabel).

5.6 Audit di sorveglianza (verifica di aggiornamento della convalida della Dichiarazione Ambientale)

Successivamente alla prima convalida della Dichiarazione Ambientale, Kiwa Italia elabora un programma di valutazione che prevede degli audit periodici di sorveglianza atti a garantire che tutti i requisiti applicabili di cui al precedente § 2, siano verificati per un periodo non superiore a 36 mesi.

Gli Audit di Sorveglianza, in cui si effettua l'aggiornamento della convalida della D.A., sono effettuati una volta all'anno entro il mese di scadenza del certificato, tranne il primo audit di sorveglianza successivo alla convalida iniziale, che non deve superare i 12 mesi dalla data di decisione di convalida.

Su richiesta dell'Organizzazione, nel caso questa sia di piccole dimensioni, Kiwa Italia può valutare di prolungare, la frequenza triennale di rinnovo della convalida della D.A., fino a quattro anni, e/o la frequenza annua di sorveglianza fino a due anni, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

1. non esistono rischi ambientali significativi;
2. l'Organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali;
3. l'Organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale.

Gli audit di sorveglianza vengono sempre eseguiti presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di valutazione. Eventuali richieste di slittamento di proroga di tali audit saranno gestite in conformità alle prescrizioni emanate dall'Organismo Nazionale Competente (Comitato Ecolabel Ecoaudit).

Per lo svolgimento di questa valutazione dovranno essere messi a disposizione del gruppo di valutazione tutti i documenti necessari per la valutazione dei dati e delle informazioni (es. registrazione dei consumi, certificati di analisi, ecc.).

Nel corso degli audit di sorveglianza viene effettuata la valutazione della risoluzione delle non conformità emerse nelle precedenti verifiche, nonché la valutazione dell'attuazione e dell'efficacia delle conseguenti azioni correttive.

Al termine dell'audit, il Gruppo di Valutazione Kiwa Italia lascia una copia del rapporto di verifica ispettiva al cliente che la sottoscrive.

Il rapporto viene sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte di Kiwa Italia. Il rapporto si intenderà confermato se entro 60 giorni di calendario non seguono ulteriori comunicazioni all'Organizzazione.

Di contro, se a seguito di analisi interna, Kiwa Italia dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del rapporto, ne darà comunicazione formale all'Organizzazione, fornendo spiegazioni per ogni variazione apportata e indicazioni in merito alle successive azioni.

In caso di Non Conformità, l'Organizzazione deve inviare a Kiwa Italia, entro 20 giorni lavorativi e sulla apposita modulistica, la proposta relativa al trattamento e azioni correttive stabilite (a fronte di analisi e formalizzazione delle cause che le hanno generate), con la tempistica di attuazione. Qualora entro 30 giorni lavorativi dall'invio, l'Organizzazione non riceva alcuna comunicazione potrà considerare automaticamente accettati i trattamenti e il piano di azioni definito.

Nel caso di non conformità maggiori Kiwa Italia comunicherà all'Organizzazione le azioni conseguenti: verifica ispettiva presso il cliente e/o verifica attraverso evidenze documentali. Tale verifica deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dalla precedente (Kiwa Italia potrà stabilire tempistiche più ristrette in base alla gravità e numero delle non conformità verbalizzate).

In caso di esito negativo o di superamento del periodo sopraindicato, l'Organizzazione sarà sottoposta al provvedimento di sospensione come indicato nel § 6 del presente Regolamento.

Se le non conformità maggiori sono riferite ad aspetti di sistema, che non inficiano la veridicità dei dati contenuti nella D.A., quest'ultima viene nuovamente convalidata.

Se le non conformità maggiori sono riferite ad aspetti di sistema che mettono in dubbio la veridicità dei dati contenuti nella D.A., la convalida della D.A. non viene aggiornata fino a quando non sia stata verificata la risoluzione della non conformità.

La verifica dell'attuazione e dell'efficacia dei trattamenti e delle azioni correttive riferite a non conformità minori viene effettuata da Kiwa Italia in occasione dell'Audit di sorveglianza successivo.

Sulla base delle indicazioni riportate nel Rapporto di Audit (controfirmato dal Rappresentante dell'Organizzazione), relative a modifiche significative al Sistema di Gestione, all'interno dell'Organizzazione, al contesto in cui il Sistema di riferimento opera (es. modifiche legislative) e/o al numero di personale coinvolto, Kiwa Italia si riserva il diritto di modificare le condizioni contrattuali per le visite successive (ad esempio a seguito di esigenza di variazione della durata degli audit), con comunicazione all'Organizzazione.

Nel caso in cui, durante le prime fasi della visita di sorveglianza, il Responsabile del Gruppo di Audit riscontri modifiche significative non precedentemente comunicate dall'Organizzazione, tali da non consentire la corretta conduzione dell'audit con le tempistiche indicate nell'incarico, dovranno essere concordate con Kiwa Italia le opportune modifiche contrattuali prima di poter proseguire la visita stessa.

Il rinvio di un Audit già programmato e concordato, per ragioni imputabili all'Organizzazione, deve essere comunicato a Kiwa Italia almeno 30 giorni prima della data pianificata, in caso contrario verrà fatturata una penale pari al 50% del compenso previsto, oltre alle eventuali spese sostenute.

Gli Audit di sorveglianza sono fatturati a conclusione della valutazione presso l'Organizzazione Cliente, secondo la cadenza prevista; in caso di slittamento dell'audit per ragioni imputabili all'Organizzazione, la fatturazione avverrà comunque con il metodo a canone per il 100% dell'importo, con riferimento al mese di pertinenza dell'attività di audit programmata (indipendentemente dalla data di effettuazione dell'Audit).

L'effettuazione degli Audit di sorveglianza previsti nel ciclo di convalida è subordinata al regolare pagamento delle attività precedenti da parte dell'Organizzazione.

Le attività di sorveglianza, oltre alla verifica ispettiva in campo, possono anche prevedere anche altre attività quali ad esempio:

- a) richieste al cliente per quanto concerne aspetti attinenti alla convalida della D.A.;
- b) riesame delle dichiarazioni del cliente riguardanti le proprie attività (per esempio materiale promozionale, sito web);
- c) richieste al cliente di fornire documenti e registrazioni (su supporto cartaceo o elettronico).

Queste diverse forme di monitoraggio possono essere applicate da Kiwa Italia, in funzione di: informazioni ricevute dall'esterno quali ad esempio reclami, esito delle verifiche, input da parte dell'Organismo di Accreditamento ecc.

Successivamente alla prima convalida della Dichiarazione Ambientale, qualora l'Organizzazione preveda di attuare modifiche sostanziali (comprese estensioni ad altri settori)², deve richiedere a Kiwa Italia la verifica e convalida di tutti i documenti modificati e aggiornati.

Tale verifica deve essere effettuata entro 6 mesi con modalità di valutazione stabilite da Kiwa Italia (verifica ispettiva presso il cliente e/o verifiche documentali)

5.7 Audit di Rinnovo

Tre mesi prima della scadenza della D.A., l'Organizzazione deve richiedere a Kiwa Italia il rinnovo della convalida della stessa, in modo da garantire che entro il terzo anno dalla prima convalida, Kiwa Italia possa eseguire un audit orientato al riesame generale del Sistema di Gestione Ambientale, all'analisi della sua efficacia e delle sue prestazioni nell'arco del periodo di convalida e comprende anche il riesame dei risultati dei precedenti rapporti degli audit di sorveglianza.

L'audit di rinnovo è esteso a tutti i requisiti applicabili di cui al precedente § 2, e a tutti i processi/prodotti/servizi e siti oggetto del presente contratto e comprende l'analisi documentale del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale (o documentazione equivalente), l'analisi ambientale e la Dichiarazione Ambientale. Esso viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di valutazione.

A seguito di questa attività di verifica viene confermata la validità della convalida della D.A. da parte di Kiwa Italia ai fini del successivo rinnovo della registrazione EMAS ad opera del Comitato Ecolabel Ecoaudit.

Kiwa Italia decide se rinnovare o meno, sulla base dei risultati dell'audit di rinnovo, dei risultati del riesame delle prestazioni dell'intero sistema nel periodo di convalida e dei reclami ricevuti.

La verifica di rinnovo può essere preceduta (a discrezione di Kiwa Italia) da una verifica di Stadio 1, qualora si siano verificate modifiche significative al Sistema di Gestione o al contesto legislativo/normativo di riferimento, tale verifica sarà gestita secondo quanto indicato al precedente § 5.5.1.

Nel caso in cui, durante le prime fasi della visita di rinnovo, il Responsabile del Gruppo di Audit riscontri modifiche significative non precedentemente comunicate dall'Organizzazione, dovranno essere concordate con Kiwa Italia le opportune modifiche contrattuali, prima di poter proseguire la visita stessa.

La gestione dei risultati della verifica di rinnovo avviene secondo le stesse modalità descritte al precedente § 5.6.

Nel caso in cui siano state rilevate non conformità maggiori, qualora non sia possibile verificarne la risoluzione entro la scadenza della convalida, Kiwa Italia deciderà per la sospensione della convalida (cfr. § 6) o, nei casi più gravi, per la revoca (cfr. § 6).

L'effettuazione dell'Audit di rinnovo è subordinata al regolare pagamento delle attività precedenti da parte dell'Organizzazione.

Il rinvio di un Audit di rinnovo già programmato e concordato, per ragioni imputabili all'Organizzazione, deve essere comunicato a Kiwa Italia almeno 30 giorni prima della data pianificata, in caso contrario verrà fatturata una penale pari al 50% del compenso previsto, oltre alle eventuali spese sostenute.

² Secondo quanto previsto nella procedura EMAS per la registrazione delle Organizzazioni ai sensi del Regolamento EMAS.

6. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONVALIDA

La validità della convalida può essere sospesa o revocata:

- Su richiesta del cliente;
- Su decisione di Kiwa Italia, in caso di: mancato rispetto da parte del cliente delle condizioni contrattuali, dei requisiti di riferimento e delle condizioni economiche concordate con Kiwa Italia o in caso di variazione dei termini contrattuali attuata senza l'approvazione di Kiwa Italia;
- Condanna per fatti aventi come oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti il sistema di gestione ambientale (in tal caso la convalida sarà sospesa per condanna non passata in giudicato, sarà revocata per condanna passata in giudicato).

Salvo casi eccezionali (stabiliti comunque da Kiwa Italia) Il periodo di sospensione non può durare oltre sei mesi; oltre detto termine Kiwa Italia procede alla revoca della convalida.

Durante il periodo di sospensione il cliente deve impegnarsi a non divulgare la D.A., a non far alcun uso della dichiarazione rilasciata da Kiwa Italia sulle attività di verifica e di convalida (All. VII Reg. EMAS). Il provvedimento di sospensione sarà comunicato da Kiwa Italia al Comitato Ecolabel Ecoaudit e all'Ente di accreditamento e si riserva di inserire la notizia sul proprio sito Internet.

Le condizioni per il ripristino della validità della convalida (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità) saranno stabilite da Kiwa Italia in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione ed in base alla durata della sospensione stessa.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da Kiwa Italia per il ripristino della validità della convalida, la dichiarazione di convalida sarà revocata.

La revoca della convalida comporta la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. del contratto a cui si applica il presente regolamento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni danno subito da Kiwa Italia.

Kiwa Italia comunicherà il provvedimento di revoca al Comitato Ecolabel Ecoaudit e all'Ente di accreditamento e si riserva di inserire la notizia sul proprio sito Internet.

7. MODIFICHE AL SISTEMA DI GESTIONE E IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione deve informare tempestivamente Kiwa Italia per iscritto di modifiche significative che intenda apportare al proprio Sistema di Gestione e/o di eventuali cambiamenti che possano influenzare la conformità ai contenuti della D.A. (compreso il sito/i, il campo di applicazione, la documentazione descrittiva del Sistema di Gestione, modifiche significative dei prodotti/processi/servizi e/o del numero di personale coinvolto).

A fronte di tali modifiche Kiwa Italia valuterà le azioni conseguenti (quali: la necessità di effettuare un Audit supplementare o avvio di un nuovo iter di convalida).

L'Organizzazione si impegna (secondo quanto previsto nella "Procedura EMAS per la registrazione delle organizzazioni ai sensi del Reg. EMAS...") in caso di incidenti e/o emergenza ambientale ad inviare a Kiwa Italia, entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, una comunicazione contenente la descrizione dell'evento stesso.

L'Organizzazione è inoltre tenuta ad informare tempestivamente Kiwa Italia di eventi eccezionali, procedimenti giudiziari e/o amministrativi, incidenti, casi di emergenza occorsi, o non conformità legislative.

In caso di variazione dell'assetto degli organi responsabili della politica ambientale dell'Organizzazione, quest'ultima dovrà produrre a Kiwa Italia e al Comitato Ecolabel Ecoaudit, entro trenta giorni dalla variazione, una dichiarazione che impegni la direzione dell'Organizzazione al mantenimento delle condizioni che hanno portato alla convalida della D.A. e successiva Registrazione.

La mancata comunicazione delle modifiche/eventi di cui sopra, potrà comportare l'applicazione delle condizioni di sospensione o revoca di cui al § 6.

8. MODIFICA DELLE REGOLE PER LA CONVALIDA

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle regole/requisiti dello schema di convalida, Kiwa Italia informa le Organizzazioni clienti, prendendo in considerazione le eventuali osservazioni presentate dalle stesse; tali modifiche possono riguardare: la Norma di riferimento per il Sistema di Gestione, il presente Regolamento, requisiti aggiuntivi dell'eventuale Ente Accreditante e del Comitato Ecolabel Ecoaudit.

Kiwa Italia comunicherà per iscritto tali variazioni alle Organizzazioni clienti, indicando il tipo di variazione, le modalità e i termini entro il quale l'Organizzazione dovrà uniformarsi. In caso di non accettazione, l'Organizzazione potrà rinunciare alla convalida dandone comunicazione scritta a Kiwa Italia.

9. AUDIT STRAORDINARI

9.1 Audit supplementari

Kiwa Italia si riserva il diritto di effettuare Audit supplementari ad esempio in seguito alla verifica della implementazione dei trattamenti e delle azioni correttive a chiusura di non conformità maggiori o di richieste scaturite in fase di Decisione di convalida e comunicate preventivamente all'Organizzazione, o in caso di riattivazione di convalide sospese. Tali eventuali Audit supplementari, a carico dell'Organizzazione, non sostituiscono e non modificano l'iter e le frequenze degli Audit di sorveglianza periodica.

9.2 Audit con breve preavviso o non annunciati

Kiwa Italia si riserva il diritto di effettuare Audit con breve preavviso (5 giorni lavorativi dalla data stabilita per l'audit) o non annunciati in seguito ad esempio a segnalazioni, reclami o mancata notifica di modifiche che presentino un'importanza e una significatività tali da suscitare seri dubbi sulla non rispondenza del Sistema di Gestione o dei dati della DA ai requisiti di riferimento e/o al presente regolamento. Tale Audit, a carico dell'Organizzazione cliente, non sostituisce e non modifica l'iter e le frequenze degli Audit di sorveglianza periodica.

Visto il preavviso minimo o il mancato preavviso (nel caso degli audit non annunciati) e l'impossibilità da parte dell'Organizzazione di ricusare gli ispettori incaricati da Kiwa Italia, per questi audit sarà prestata massima attenzione nella selezione del gruppo di Audit.

Nel caso di audit non annunciati, il Responsabile del gruppo di audit illustrerà il piano di dettaglio dell'audit all'Organizzazione e ne concorderà i dettagli, all'inizio dell'audit.

In caso di mancata disponibilità da parte dell'Organizzazione alla effettuazione di tali audit, Kiwa Italia si riserva il diritto di sospendere o di revocare (nei casi ritenuti più gravi) la convalida rilasciata.

10. RECLAMI E RICORSI

10.1 Reclami

L'Organizzazione può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i suoi rapporti attinenti alle attività con Kiwa Italia. Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di convalida, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e/o comportamenti non corretti da parte degli Auditor.

Kiwa Italia provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare il reclamante in merito alle azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

I reclami vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei reclami stessi.

Kiwa Italia stabilirà con il reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

10.2 Ricorsi

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o intenda opporsi ad una decisione di Kiwa Italia può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di Kiwa Italia (es. verbalizzazione di Non Conformità maggiore), esso va presentato a Kiwa Italia entro un termine di 10 gg. di calendario dalla data di comunicazione della decisione.

I ricorsi vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei ricorsi stessi.

Kiwa Italia fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del ricorso.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei reclami e ricorsi sono riportate sul sito www.kiwa.it.

11. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Kiwa Italia può recedere liberamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'Organizzazione cliente con un preavviso di sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Il recesso da parte di Kiwa Italia comporta la revoca della convalida emessa. L'Organizzazione è comunque tenuta a corrispondere a Kiwa Italia gli importi dovuti per le prestazioni ricevute durante il periodo di preavviso, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

In caso l'Organizzazione voglia recedere dal contratto, il recesso unilaterale durante il periodo di validità della Convalida, prevede il rispetto dei tempi di preavviso previsti nei *Termini e Condizioni Generali*.

In particolare, per preavviso inferiore a tre mesi rispetto all'Audit scadenziato e superiori alle due settimane, il Cliente dovrà provvedere al pagamento del 50% dell'importo relativo alla quota prevista per la successiva attività prevista da contratto. Per periodi di preavviso inferiori alle due settimane vale quanto indicato nei *Termini e Condizioni Generali*.

In caso di chiusura del contratto Kiwa Italia provvederà ad emettere fattura, in relazione alle spese di chiusura della pratica, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

12. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Kiwa Italia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Le eventuali nuove clausole/variazioni effettuate, saranno efficaci dal momento in cui saranno comunicate al cliente per iscritto.

L'Organizzazione che non intenda accettare le variazioni può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o posta certificata entro 30 giorni solari, a pena di decadenza, dal giorno successivo alla comunicazione a Kiwa Italia.

Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno lavorativo del mese di ricevimento della comunicazione da parte del cliente.